II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2002
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2002/809/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 [1] recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Werner BALLHAUSEN, comunicate al Consiglio in data 15 maggio 2002,

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Michael SCHNEIDER è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Werner BALLHAUSEN per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
T. PEDERSEN

[1] GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.